

Oggetto: Schema di certificazione e accreditamento in materia di Sistemi di Gestione dell'Energia (SGE), redatto ai sensi dell'art.12, comma 1, del DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102.

Introduzione

Il D. Lgs. 4 Luglio 2014, n. 102, che recepisce la direttiva UE 2012/27/UE sull'efficienza energetica, definisce gli obblighi relativi ai SGE con esplicita definizione agli art. 8 commi 1 e 3, art. 12 commi 1 e 6 lett. c).

Si precisa che le certificazioni richiamate dal D. Lgs. 4 Luglio 2014, n. 102 s'intendono certificazioni accreditate da ACCREDIA o da un diverso Ente di Accreditamento designato dal proprio stato membro ai sensi del Regolamento CE 765/2008.

Contesto Normativo

Lo schema di certificazione e di accreditamento per i SGE è già operativo in Italia dall'anno 2010. Sulla base dell'esperienza acquisita era stato emanato in data 29 Gennaio 2013 il Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-32. Tale documento è entrato in vigore il 29 Luglio 2014 e contiene indicazioni relative alle condizioni per l'accREDITAMENTO degli organismi che operano certificazione di SGE secondo la norma UNI CEI EN ISO 50001:2011 e costituiscono specificazioni dei requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011, adottata come standard di riferimento per lo schema, e delle Guide di European Cooperation for Accreditation/International Accreditation Forum - EA/IAF applicabili.

A seguito della pubblicazione in data 15 Ottobre 2014 della norma internazionale ISO 50003 "Energy management systems: requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems" si rende necessario stabilire delle disposizioni che regolino il periodo di transizione.

Nota: le norme di seguito richiamate, dove non è esplicitamente indicato, si intendono nell'edizione vigente.

GESTIONE DELLA TRANSIZIONE ALLA NORMA ISO 50003:2014

Il periodo di transizione viene stabilito in relazione alla decisione dello IAF (IAF Resolution 2014-13) che prevede tre anni dalla data di pubblicazione della ISO 50003:2014, quindi entro il 15 Ottobre 2017.

Pertanto, a far data dal 15 Ottobre 2017, tutti i certificati di accreditamento SGE in vigore dovranno riferirsi alle norme ISO/IEC 17021 e ISO 50003, e, contestualmente l'RT-32 verrà ritirato.

1) Nuove domande di accreditamento

A partire dalla data indicata nel dispositivo di approvazione da parte del MISE e del MATTM, ACCREDIA non accetterà nessuna nuova domanda di accreditamento che non abbia come riferimento le norme ISO/IEC 17021:2011 e ISO 50003:2014.

Norma di accreditamento	UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011 e ISO 50003:2014.
Certificati emessi	Gli organismi di Certificazione (OdC) dovranno dimostrare di avere emesso almeno 3 certificati di conformità alla norma ISO 50001:2011. Per ottenere l'accREDITAMENTO in un'Area Tecnica (secondo la Tabella 2 della norma ISO 50003:2014), l'OdC dovrà avere emesso almeno un certificato in quell'Area. Nei certificati rilasciati alle organizzazioni, possono essere omesse le indicazioni relative alle Aree Tecniche secondo la Tabella 2 della norma ISO 50003:2014. E' necessario tuttavia che gli OdC codifichino gli scopi delle proprie aziende clienti sulla base della classificazione delle Aree Tecniche; non è necessario inserire tale codifica sui certificati; la codifica non verrà richiesta da ACCREDIA per il caricamento dei certificati sulla propria banca dati. Sulla banca dati ACCREDIA verranno quindi evidenziati solo i certificati, senza le pertinenti Aree Tecniche.
Determinazione tempi di audit	<u>Entro il 15 Ottobre 2016 tutti gli OdC accreditati dovranno adottare le nuove procedure per la determinazione dei tempi di audit secondo la ISO 50003:2014</u> in sostituzione di quelle adottate in conformità al RT-32. Tali procedure dovranno essere applicate per tutte le nuove certificazioni, per i trasferimenti e per i rinnovi. Le verifiche di sorveglianza quindi manterranno i tempi concordati in contratto, fino al successivo rinnovo. Nei sistemi di gestione il tema del trasferimento è regolato dal IAF MD 2 del 2007.

A partire dal 15 Aprile 2017 ACCREDIA emetterà nuovi accreditamenti solo a fronte della norma ISO 50003:2014.

2) Nuove domande di estensione degli accreditamenti già concessi

ACCREDIA non accetterà dalla data indicata nel dispositivo di approvazione da parte del MISE e del MATTM nessuna nuova domanda di estensione dell'accREDITAMENTO che non abbia come riferimento le norme ISO/IEC 17021 e ISO 50003.

Norma di accreditamento	UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011 e ISO 50003:2014.
Certificati emessi	Per ottenere l'estensione dell'accREDITAMENTO in un'Area Tecnica (secondo la Tabella 2 della norma ISO 50003:2014), l'OdC deve avere emesso almeno un certificato di conformità alla norma ISO 50001:2011 in quell'Area. Nei certificati rilasciati alle organizzazioni, possono essere omesse le indicazioni relative alle Aree Tecniche secondo la Tabella 2 della norma ISO 50003:2014. E' necessario tuttavia che gli OdC codifichino gli scopi delle proprie aziende clienti sulla base della classificazione delle Aree Tecniche; non è necessario inserire tale codifica sui certificati; la codifica non verrà richiesta da ACCREDIA per il caricamento dei certificati sulla propria banca dati. Sulla banca dati ACCREDIA verranno quindi evidenziati solo i certificati, senza le pertinenti Aree Tecniche.
Determinazione tempi di audit	<u>Entro il 15 Ottobre 2016 tutti gli OdC accreditati dovranno adottare le nuove procedure per la determinazione dei tempi di audit secondo la ISO 50003:2014</u> in sostituzione di quelle adottate in conformità al RT-32. Tali procedure dovranno essere applicate per tutte le nuove certificazioni, per i trasferimenti, e per i rinnovi. Le verifiche di sorveglianza quindi manterranno i tempi concordati in contratto, fino al successivo rinnovo.

A partire dal 15 Aprile 2017 ACCREDIA, emetterà nuove estensioni solo a fronte della norma ISO 50003:2014.

3) Organismi già accreditati – gestione della transizione

Norma di accreditamento	UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011 e ISO 50003:2014.
Certificati emessi dagli OdC	Nei certificati rilasciati alle organizzazioni, possono essere omesse le indicazioni relative alle Aree Tecniche secondo la Tabella 2 della norma ISO 50003:2014. E' necessario tuttavia che gli OdC codifichino gli scopi delle proprie aziende clienti sulla base della classificazione delle Aree Tecniche. Non è necessario inserire tale codifica sui certificati; la codifica non verrà richiesta da ACCREDIA per il caricamento dei certificati sulla propria banca dati. Sulla banca dati ACCREDIA verranno quindi evidenziati solo i certificati, senza le pertinenti Aree Tecniche.
Certificati di accreditamento già emessi	Accredia convertirà i certificati di accREDITAMENTO, già emessi, che fanno oggi riferimento ai settori civile ed industriale, per riferirsi alle nuove Aree Tecniche richiamate dalla ISO 50003:2014. Si richiede quindi agli OdC accreditati di inviare ad Accredia, entro il 15 Ottobre 2016, l'elenco dei certificati emessi, raggruppati in base alle nuove Aree Tecniche, indicando anche i relativi scopi di certificazione. Accredia rilascerà, dopo confronto diretto con ogni OdC, un nuovo certificato di accREDITAMENTO che richiami tutte le Aree Tecniche dove l'OdC abbia rilasciato al 15 Ottobre 2016 almeno un certificato, e dove l'OdC abbia dimostrato la propria competenza (curricula adeguati da parte del personale coinvolto nel processo di certificazione). Si rimanda per dettagli a quanto riportato sotto in merito al Piano di Transizione.
Determinazione tempi di audit	<u>Entro il 15 Ottobre 2016 tutti gli OdC accreditati dovranno adottare le nuove procedure per la determinazione dei tempi di audit secondo la ISO 50003:2014</u> in sostituzione di quelle adottate in conformità al RT-32. Tali procedure dovranno essere applicate per tutte le nuove certificazioni, per i trasferimenti, e per i rinnovi. Le verifiche di sorveglianza quindi manterranno i tempi concordati in contratto, fino al successivo rinnovo.
Piano di transizione	Tutti gli Organismi già accreditati dovranno predisporre un Piano di Transizione per definire le modifiche ritenute necessarie per l'adeguamento alla nuova norma. Il piano dovrà riportare: - l'elenco della documentazione del proprio Sistema di gestione che l'OdC intende revisionare (o che abbia già revisionato), e una sintesi delle modifiche che intende apportare (o che abbia già apportato), - le risorse dedicate, - le modifiche che possano avere un impatto sui contratti di certificazione già stipulati, - i momenti di formazione rivolti al proprio personale (personale operativo, auditors, Comitati di Delibera e Comitati per la Salvaguardia dell'Imparzialità), - tempi certi per completare ciascuna azione identificata come necessaria ai fini dell'adeguamento alla nuova norma, - l'elenco dei certificati emessi, raggruppati in base alle nuove aree tecniche, comprensivo dello scopo di certificazione, - curricula del personale coinvolto nel processo di certificazione (riesame domanda, audit, delibe-

	ra) relativo ad ogni Area Tecnica. Il Piano di Transizione dovrà essere reso disponibile ad ACCREDIA entro il 15 Ottobre 2016. ACCREDIA verificherà il rispetto del piano proposto in occasione della prima verifica ispettiva utile presso la sede dell'OdC interessato per lo schema SGE.
Verifiche ACCREDIA	A far data dal 15 Ottobre 2016, tutte le verifiche per lo schema SGE verranno condotte unicamente a fronte della nuova norma. In occasione delle verifiche di sorveglianza e rinnovo già previste nell'ordinario piano di sorveglianza per il mantenimento dell'accreditamento SGE verrà aggiunta mezza giornata in sede allo scopo di permettere ad ACCREDIA di verificare l'adeguamento alla nuova norma. Eventuali Non Conformità emesse a fronte della nuova norma dovranno essere chiuse efficacemente prima della concessione dell'accreditamento ISO 50003:2014 e pertanto entro il 15 Ottobre 2017. La chiusura di eventuali altri rilievi emessi, sarà verificata, in accordo al Regolamento Generale RG-01 di ACCREDIA vigente, durante la successiva verifica ispettiva presso gli uffici dell'OdC per lo schema SGE, eventualmente anche dopo la concessione dell'accreditamento a fronte delle norme ISO/IEC 17021:2011 e ISO 50003:2014. <u>Nota:</u> i rilievi classificati come "NON CONFORMITA'" devono essere chiusi prima dell'accreditamento. La verifica dell'efficacia delle azioni correttive, emesse fronte degli altri rilievi (OSSERVAZIONI e COMMENTI) sarà effettuata nella successiva verifica presso l'OdC. I rilievi (NC, OSS, COM) possono essere riferiti anche alla ISO 50003.
Certificato di accreditamento	Entro il 15 Ottobre 2017 tutti i certificati di accreditamento dovranno essere riemessi e riporteranno in allegato le 8 Aree Tecniche secondo quanto stabilito nella Tabella 2 della norma ISO 50003.

NOTA

Si evidenzia che nell'ambito del presente schema le definizioni di "Sito produttivo" e di "Multisito" sono quelle indicate dalla ISO 50003:2014.